

Ordinanza del Sindaco n. 420 del 30/10/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - APPLICAZIONE DPCM 24 OTTOBRE 2020 - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO E MERCATINI DEGLI 'HOBBISTI'

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e, successivamente, prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» sulle misure di contrasto e di contenimento dell'emergenza - efficaci fino al 24 novembre 2020 - che ha stabilito, tra l'altro, all'art 1 lett. n) quanto segue:(Omissis)..“Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;”*

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350 del 27 ottobre 2020 ad oggetto 'Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19' per le relative indicazioni applicative e chiarimenti in cui si specifica, relativamente al punto sopra richiamato, (feste: sagre e fiere - art.1, comma 9, lett. n) che *'Viene altresì resa più rigorosa la misura relativa allo svolgimento delle sagre e fiere, qualunque ne sia il relativo genere, le quali, in base al nuovo d.P.C.M., sono vietate senza eccezioni, come chiaramente fa intendere anche il rafforzamento contenuto nel riferimento del divieto ad "altri analoghi eventi"'*

Dato atto dei confronti avvenuti con la Prefettura in merito all'interpretazione del divieto sopra

indicato, nell'ottica di raggiungere il massimo contenimento delle diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto di dover ricomprendere all'interno di “analoghi eventi” anche tutte le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, nonché i mercatini dei cosiddetti “hobbisti” già programmati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale e, pertanto, considerare vietati anche tali eventi;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” ed in particolare, l'art. 50, comma 5;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 62/2018 “Codice del Commercio” e successive modifiche e integrazioni ed il relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23/R/2020;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1. il divieto di svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, nonché i mercatini dei cosiddetti “hobbisti” compreso quelli già programmati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
2. le misure di cui alla presente ordinanza sono efficaci fino al termine di vigenza del DPCM del 24 ottobre 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» sulle misure di contrasto e di contenimento dell'emergenza e pertanto fino al 24 novembre 2020;*
3. con successiva ordinanza verranno disposte le opportune eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti all'evoluzione delle misure adottate;

DISPONE

La Polizia Municipale è incaricata di provvedere alle attività di controllo necessarie e conseguenti al fine di assicurare il rispetto del presente provvedimento;

La presente ordinanza è pubblicata sulla Rete Civica/sezione Albo on Line del Comune di Livorno ed è trasmessa alla Prefettura di Livorno, alla Questura di Livorno, alla Polizia Municipale, alle Associazioni di categoria del commercio, all'AAMPS ed all'Azienda USL Toscana Nord Ovest;

Con successiva ordinanza verranno disposte le opportune eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti all'evoluzione delle misure statali e regionali, ovvero all'esito del monitoraggio sull'applicazione della presente ordinanza;

RENDE NOTO

che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 7 agosto 2011, il responsabile del procedimento è il Dirigente Settore Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa che provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 4, c.1 del DL n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. 35/2020.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua adozione

IL Sindaco

SALVETTI LUCA

Livorno li, 30/10/2020

IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): db601ab6161bd89e6ff39d6bfeb0912e92df36ebde9167e4c7b11f4e0d0d6e24

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.420/2020

Data: 30/10/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - APPLICAZIONE DPCM 24 OTTOBRE 2020 -
SOSPENSIONE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO E MERCATINI
DEGLI 'HOBBISTI'



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a90364445af6edf9_p7m&auth=1

ID: a90364445af6edf9